

REGOLAMENTO (CE) N. 458/2001 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 in relazione all'elenco di beni e tecnologie a duplice uso redatto ai fini dell'esportazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ⁽¹⁾, i prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità.
- (2) Per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispettare i propri impegni internazionali, all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è riportato l'elenco comune dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, che costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.
- (3) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1334/2000 dispone che l'allegato I dev'essere aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro in qualità di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
- (4) Gli Stati firmatari dell'intesa di Wassenaar, il 1° dicembre 2000, hanno deciso di modificare i parametri di controllo nelle categorie 3, 4 e 5-Parte 2, incluse nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000. Tali modifiche rappresentano una notevole liberalizzazione dei

parametri di controllo che dovrebbero essere applicati a livello comunitario in tempi ragionevoli al fine di agevolare le esportazioni per le quali, a livello multilaterale, i controlli all'esportazione non sono più ritenuti necessari.

- (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è così modificato:

- 1) Alla categoria 3 «Materiali elettronici», voce 3A001.a.3.a, «3 500» è sostituito da «6 500».
- 2) Alla categoria 4 «Calcolatori», voce 4A003.b, «6 500» è sostituito da «28 000».
- 3) Alla categoria 4 «Calcolatori», voce 4A003.d, «3 000 000» è sostituito da «200 000 000».
- 4) Alla categoria 4 «Calcolatori», voce 4A003.g, «80 Mbyte» è sostituito da «1,25 Gbyte/s».
- 5) Alla categoria 5-Parte 2 «Sicurezza dell'informazione», nota 3: la nota di crittografia, è modificata come segue:
 - a) è soppressa la lettera d);
 - b) — la lettera e. diventa lettera d),
— la dicitura «di cui alle precedenti lettera da a) a d)» è sostituita da «di cui alle precedenti lettere da a) a c)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. THALÉN

⁽¹⁾ GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2889/2000 (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 14).